

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI OD ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14/12/2012 N. 252)		
Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile,		
Il provvedimento introduce Oneri informativi per le imprese introducendo effetti anche in termini di costi amministrativi		
1) Art. 7, comma 3		
Obbligo informativo:	Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti IMPRESE	
Rivolto a:	IMPRESE	
Effetto del provvedimento:	INTRODUZIONE	
Attività Amministrativa	Onerosità (B/M/A)	costo €
Acquisizione della modulistica	B	0
Compilazione di modulo di istanza	B	0
Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	B	0
Annotazioni su formulari e registri	B	0
Copia della documentazione	B	0
Effettuazione di pagamenti	B	0
Trasmissione alla P.A. o soggetti terzi	B	0
Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	B	0
Archiviazione	B	0
Assistenza a verifiche e ispezioni accertamenti	B	0
Costo totale dell'attività (euro)		0,00
Popolazione: 100 (numero presunto delle società autorizzate)		100
Frequenza: ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ESPERIMENTO DI VENDITA		
Costi amministrativi annuali		-

NOTA :

NON SONO STATI CALCOLATI ONERI INFORMATIVI A CARICO DELL'IMPRESA IN QUANTO SI RITIENE CHE GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 7, COMMA 3 POTRANNO ESSERE ESPLETATI IN MANIERA AUTOMATIZZATA ATTRAVERSO IL PREVISTO SOFTWARE APPLICATIVO, CHE PROVVEDERA' ALLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI TRA SOCIETA' AUTORIZZATE ALLE VENDITE TELEMATICHE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

